



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 153 – gennaio 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. del 18 gennaio 2024, Presidente Cassano, Relatore Andreatza.

Leggi speciali - Salute fascista durante una manifestazione pubblica - Rilevanza penale della condotta, integrativa della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 o di quella prevista dall'art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645 - Natura giuridica di tali reati e rapporto tra le rispettive previsioni.

Le Sezioni unite, alla questione di diritto «*Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cd. “saluto romano”, rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 o in quella prevista dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645. Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente*», secondo l’informazione provvisoria diffusa dal servizio novità della Cassazione, all’esito della pubblica udienza del 18 gennaio 2024, su conclusioni parzialmente difformi del Procuratore Generale, hanno fornito la seguente soluzione: «La condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952 n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. A determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno, tra i propri scopi, l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità. I due delitti possono concorrere sia materialmente, sia formalmente in presenza dei presupposti di legge».

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 2329 del 15 gennaio 2024 \(dep. 18 gennaio 2024\), Presidente De Amicis, Estensore Gallucci - Udienza: 29 febbraio 2024 - Relatore: Corbo.](#)

Cooperazione giudiziaria - Ordine europeo di indagine penale - Acquisizione risultati di comunicazioni criptate disposte da un’autorità giudiziaria straniera - Applicabilità disciplina ex art. 270 c.p.p. - Possibilità di controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, circa l’utilizzabilità dei risultati, nell’ordinamento interno.

La Sezione Sesta della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

«1) *Se l’acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall’Autorità giudiziaria estera su una piattaforma informatica criptata integri, o meno, l’ipotesi disciplinata nell’ordinamento interno dall’art. 270 cod. proc. pen.;*

2) *Se l'acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte dall'Autorità giudiziaria estera attraverso l'inserimento di un captatore informatico sul "server" di una piattaforma criptata sia soggetta nell'ordinamento interno ad un controllo giurisdizionale, preventivo o successivo, in ordine alla utilizzabilità dei dati raccolti».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 22 novembre 2023 – 17 gennaio 2024, n. 1929, Pres. Piccialli – Rel. Giordano](#)

Colpa – Causalità della colpa – Principio di affidamento – Operatività – Presupposto oggettivo – Concausalità colposa – Altre condizioni – Imprevedibilità comportamento incauto – Condizioni.

In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).

[Sez. I sent. 10 gennaio 2024 – 23 gennaio 2024 n. 2880, Pres. Mogini, Rel. Monaco.](#)

Reato – Connivenza non punibile – Concorso di persone – Inerzia qualificata dal rapporto parentale – Esclusione.

In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata nel fatto che la prima, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, come tale, postulando che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, non basta a dar vita a una forma di concorso, laddove la condotta di partecipazione si manifesta, invece, in un comportamento che fornisce un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi o l'agevolazione dell'opera degli altri

concorrenti o che l'agente, per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione (*Nella motivazione della sentenza in commento, la Corte rileva come il Tribunale del riesame avesse errato nel ritenere che il comportamento passivo di uno dei due fratelli coinvolti in un conflitto a fuoco, il quale non aveva invitato l'altro a cessare la condotta, non risultava idoneo ad integrare una "inerzia qualificata" che avrebbe potuto "costituire indirettamente" motivo di rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale*).

[Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3078, Pres. Siano, Rel. Russo.](#)

Reato – Omicidio – Tentativo – Circostanze utili alla individuazione del dolo.

Il dolo del reato di tentato omicidio deve essere ricavato dalle circostanze esistenti *ex ante*, e non *ex post*; che la vittima sia stata o meno in pericolo di vita è, a tal fine, del tutto irrilevante (*Nella motivazione, la Corte legittimato il ragionamento del Tribunale del riesame il quale ha attribuito rilievo decisivo al braccio orizzontale, e parallelo al suolo, di colui che ha sparato, senza considerare la inclinazione della mano dell'indagato che, secondo la difesa, ma con censura inammissibile in questa sede, puntava l'arma verso il basso*).

[Sez. II sent. 15 settembre 2023 – 14 novembre 2023 n. 45852 Pres. Imperiali, Rel. Ariolli.](#)

Reato impossibile – Attività dell'agente infiltrato – Configurabilità del reato impossibile – Condizioni.

Non è configurabile il reato impossibile in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio *ex ante*, nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'infiltrato.

[Sez. VI sent. 30 ottobre 2023 – 5 gennaio 2024 n. 465, Pres. Criscuolo, Rel. Calvanese.](#)

Remissione di querela con contestuale accettazione - Art. 152 c.p. – Giudizio pendente in Cassazione – Effetti.

La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 9 gennaio 2024, n. 636, Pres. Di Salvo – Rel. Mari

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai giudizi pendenti in appello – Condizioni – Richiesta dell'imputato – Necessità – Obbligo di motivazione correlato – Sussistenza – Condizioni.

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis c.p. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. La richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare sul punto; con la conseguenza che la relativa statuizione - positiva o negativa - laddove connotata da motivazione manifestamente illogica potrebbe essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Sez. III sent. 3 ottobre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4193, Pres. Sarno, Rel. Socci.

Sospensione condizionale della pena – Possibilità per il giudice di subordinare il beneficio al risarcimento del danno – Limiti.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.

Principio recentemente affermato da SS. UU 32939/23.

Sez. III sent. 14 dicembre 2023 – 9 gennaio 2024 n. 684, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Sospensione condizionale della pena – Valutazione del giudice – Motivazione.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, se non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., tuttavia deve indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione.

Sez. IV, sentenza 12 dicembre 2023 – 12 gennaio 2024, n. 1436, Pres. Dovere – Rel. Serrao

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato – Sussistenza.

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III sent. 10 novembre 2023 – 12 gennaio 2024 n. 1465, Pres. Aceto, Rel. Corbo.

Associazione a delinquere – Elemento psicologico – Dolo – Configurabilità del dolo eventuale – Esclusione.

Ai fini dell'integrazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, è necessario il dolo diretto, non potendo ritenersi sufficiente il dolo eventuale: non può invero ipotizzarsi un concorso nel delitto associativo a titolo di dolo eventuale, perché i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. sono caratterizzati dal dolo specifico, e deve conseguentemente sussistere la volontà del concorrente di contribuire a realizzare gli scopi in vista dei quali è costituito ed opera il sodalizio criminoso.

Sez. III sent. 13 ottobre 2023 – 3 gennaio 2024 n. 45, Pres. Sarno, Rel. Zunica.

Associazione a delinquere – Natura del reato – Consumazione e conseguenze in tema di competenza territoriale.

In tema di delitto ex art. 416 c.p., trattandosi di reato permanente, il giudice territorialmente competente va individuato in quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ex art. 8, comma 3, c.p.p, vale a dire quello in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

Sez. VI sent. 20 dicembre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2747, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini.

Calunnia – Art. 368 c.p. – Presupposti.

Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice; a detta ipotesi è stato ormai da tempo assimilato il caso in cui la falsa accusa riguardi fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale.

Sez. II sent. 16 novembre 2023 – 21 dicembre 2023 n. 51260 Pres. Rosi, Rel. D'Auria.

Delitti contro il patrimonio culturale – Delitto di cui all'art. 639 comma 2 secondo periodo c.p., abrogato dall'art. 5 comma 2 l. n. 22 del 2022 – Delitto di cui all'art. 518 *duodecies* comma 2 c.p. – Continuità normativa – Sussistenza – Ragioni.

In tema di delitti contro il patrimonio culturale vi è continuità normativa tra l'art. 639 comma 2 secondo periodo c.p. (abrogato dall'art. 5 comma 2 legge 9 marzo 2022 n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale") e l'art. 518 *duodecies* comma 2 c.p., in quanto quest'ultima norma continua a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

La sentenza attualmente è in fase di valutazione per l'oscuramento.

Sez. IV, sentenza 28 novembre 2023 – 17 gennaio 2024, n. 1940, Pres. Ciampi – Rel. Vignale.

Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Lavorazioni in quota - Obbligo di garantire la stabilità del ponteggio ex art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori al momento della verifica dell'evento.

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di valutazione per l'oscuramento.

[Sez. II sent. 8 novembre 2023 – 16 novembre 2023 n. 46221 Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo.](#)

Rapina – Circostanze aggravanti – Riunione di più persone – Natura oggettiva della circostanza – Applicabilità al concorrente non presente sul luogo del delitto – Condizioni – Fattispecie.

L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (*Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia*).

[Sez. VI sent. 29 novembre 2023 – 3 gennaio 2024 n. 234, Pres. Di Stefano Pierluigi, Rel. Ricciarelli.](#)

Traffico di influenze illecite – Art. 346 bis c.p. – Presupposti.

Il reato di cui all'art. 346 bis c.p. è integrato allorché intervenga un patto in forza del quale un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fa dare o promettere per sé o per altri denaro o altrà utilità come prezzo per la propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

C. Leggi speciali.

[Sez. VI, sentenza 5 dicembre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2758, - Pres. Costanzo – Rel. Ricciarelli.](#)

Legge stupefacenti – Art. 73 Dpr. 309/90 – Importazione di sostanze stupefacenti – Presupposti.

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell'attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore finalizzato all'importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l'assunzione da parte dell'importatore della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.

[Sez. V sent. 13 settembre 2023 - 26 gennaio 2024, n. 3198, Pres. Catena, Rel. Guardiano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica - Elementi rilevanti.

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Rilievo fondamentale assume invece la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

[Sez. V sent. 13 settembre 2023 - 26 gennaio 2024, n. 3197, Pres. Catena, Rel. Guardiano.](#)

Reati fallimentari - Falso in bilancio seguito da fallimento - Bancarotta fraudolenta impropria.

L'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, co. 2, n. 1, l.f., costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto

dall'art. 2621, c.c., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili. Pertanto, verificatosi il fallimento, il fatto di cui all'art. 2621, c.c., è assorbito nel reato di bancarotta impropria, mentre concorre con il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, l.f., ove integrato da condotte diverse dalla falsificazione.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 17 ottobre 2023 - 12 gennaio 2024, n. 1502, Pres. Zaza, Rel. Cananzi.

Appello - Causa di non punibilità per tenuità del fatto - Obbligo di immediata declaratoria.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p.

Sez. V sent. 19 ottobre 2023 - 26 gennaio 2024, n. 3209, Pres. Catena, Rel. Masini.

Appello - Impugnazione agli effetti civili - Intervenuta prescrizione - Dovere del giudice di esaminare i motivi di impugnazione.

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p.

Sez. I sent. 14 dicembre 2023 - 24 gennaio 2024 n. 3057, Pres. Siani, Rel. Russo.

Atti - Lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Acquisizione della prova in sede di giudizio abbreviato - Valutazione degli atti acquisiti ex art. 512 c.p.p.

L'art. 512 c.p.p. opera sotto il profilo dell'acquisizione della prova mentre il parametro della contraddittorietà riguarda la valutazione della prova; esso, pertanto, non spiega alcun effetto quando viene acquisita la prova, venendo in rilievo soltanto in un momento successivo allorché si tratta di valutarla (*Aggiunge la Corte in motivazione che, nel caso in esame, l'art. 512 c.p.p. era stato invocato erroneamente dai ricorrenti, perché esso regola l'acquisizione, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in indagini preliminari da persone che*

non sia stato possibile sentire in giudizio, ma nel caso in esame il processo era stato definito con rito abbreviato, e quindi tali dichiarazioni erano entrate nel patrimonio conoscitivo del giudice, e quindi nella decisione, per effetto della scelta del rito, e non per opera della norma dell'art. 512 c.p.p.).

Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3076, Pres. Siani, Rel. Russo.

Atti – Lingua degli atti – Obbligo di traduzione degli atti a favore di imputato alloggota – Cittadinanza straniera – Insufficienza.

L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'alloggota non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell'interessato, ma consegue all'esistenza, negli atti processuali, di elementi sintomatici da cui desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (*La Corte ha rigettato il motivo per mezzo del quale era dedotta la nullità degli atti per la mancata traduzione nella lingua cinese conosciuta dai condannati sul rilievo non era in atti alcun documento dal quale desumere la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei cittadini stranieri*).

Sez. IV, sentenza 29 novembre 2023 – 9 gennaio 2024, n. 640, Pres. Di Salvo – Rel. Serrao

Causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. - Riqualificazione del fatto in un reato procedibile a querela - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter c.p. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente.

Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3058, Pres. Siani, Rel. Russo.

Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Motivazione implicita – Requisiti.

La motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato; pertanto, la eventuale richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (*In sentenza la Corte ha dato atto della mancata risposta alla domanda di applicazione della causa di non punibilità, non*

desumibile dagli indici sopra menzionati proprio in virtù della mitezza della pena irrogata – appena sopra il minimo edittale – e della motivazione – pena equa stimasi – che non dà conto di aver considerato gli indici di gravità oggettiva ed il grado di colpevolezza dell'imputato, incorrendo in un vizio di congruità e correttezza del percorso logico giuridico).

Sez. III sent. 25 ottobre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2559, Pres. Gentili, Rel. Reynaud.

Garanzie di libertà del difensore – Assunzione della qualifica di difensore – Intercettazioni – Ambito di rilevanza delle garanzie.

Le garanzie difensive di cui all'art. 103 c.p.p., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale e l'esercizio del diritto di difesa, non sono limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità dell'attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca della prova è compiuta.

Con particolare riguardo alle intercettazioni, premesso che il divieto di cui all'art. 103, comma 5, c.p.p. riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale e ha dunque ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni - individuabili, ai fini della loro inutilizzabilità, a seguito di una verifica postuma - inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio, la sua operatività non postula che lo svolgimento dell'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 c.p.p., potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa delle conversazioni.

Più in generale, le garanzie previste dalla disposizione a tutela del diritto di difesa non sono limitate alla ipotesi in cui il mezzo di ricerca della prova sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva, dovendo, viceversa, ritenersi estese agli altri eventuali procedimenti - anche non penali - in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'assistito.

Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2759, - Pres. De Amicis – Rel. Tripiccione.

Giudizio direttissimo – Assenza arrestato – Conseguenze.

In tema di giudizio di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, l'assenza dell'arrestato, sia essa dovuta o meno ad un legittimo impedimento, costituisce una situazione che non ha alcuna valenza ostativa al giudizio di convalida dell'arresto, potendo, invece, rilevare, nel caso di

contestuale richiesta di giudizio direttissimo solo ai fini della successiva e contestuale celebrazione di detto giudizio, quale causa del rinvio del dibattimento.

Sez. VI, sentenza 7 novembre 2023 – 3 gennaio 2024 n. 223, - Pres. Di Stefano – Rel. Ricciarelli.

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p.– Applicabilità in caso di impugnazione di ordinanze – Esclusione.

È di tutta evidenza, come l'art. 581, c. 1-quater, c.p.p., faccia riferimento al rilascio di mandato dopo la pronuncia della sentenza: ciò implica che, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge (elezione di domicilio e specifico mandato), l'impugnazione debba essere riferibile ad una sentenza e non ad un'ordinanza.

Sulla scorta di tali premesse la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso - proposto avverso una ordinanza della Corte di Appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in mancanza dei presupposti di cui all'art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. (e non già avverso una sentenza) - seppur non accompagnato da elezione o dichiarazione di domicilio o dal conferimento di specifico mandato al difensore, fosse di per sé prima facie ammissibile. La Corte ha poi, peraltro, rigettato il ricorso (posto che l'appello era stato proposto in mancanza dei requisiti di cui all'art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p.)

Sez. VI, sentenza 7 dicembre 2023 – 18 gennaio 2024 n. 2323, - Pres. De Amicis – Rel. Amoroso.

Impugnazioni - Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Ricorso per cassazione – Elezione di domicilio – Necessità – Presupposti.

La disposizione di cui al c. 1-quater dell'art. 581 principio c.p.p. sebbene preveda che nel mandato difensivo rilasciato successivamente alla sentenza impugnata sia contenuta anche la elezione/dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non impone che tale ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione sia necessaria quando lo specifico mezzo di impugnazione preso in considerazione ne renda superflua ed inutile l'applicazione.

Sulla scorta del richiamato principio la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 581, c. 1-quater, c.p.p., in quanto non contenente lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, a prescindere dalla mancanza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio dell'imputato, che non rileva, trattandosi di ricorso proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, circostanza, questa, che esclude la necessità della notificazione dell'avviso di udienza nei confronti dell'imputato.

[Sez. III sent. 16 gennaio 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4233, Pres. Sarno, Rel. Paziienza.](#)

Impugnazioni – Obbligo di depositare l'elezione di domicilio – Operatività nei confronti del soggetto detenuto o ristretto agli arresti domiciliari – Esclusione.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU. Tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario (arresti domiciliari) e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”.

[Sez. IV, sentenza 21 novembre 2023 – 12 gennaio 2024, n. 1441, Pres. Dovere – Rel. Cirese](#)

Impugnazioni - Impugnazione con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Inammissibilità - Condizioni - Valutazione del contenuto dell'atto e della intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.

L'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo al di là dell'apparente "nomen juris" alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

[Sez. II sent. 28 giugno 2023 – 30 ottobre 2023 n. 43789 Pres. Beltrani, Rel. Florit.](#)

Indagini preliminari – Chiusura delle indagini – Trasferimento del procedimento ad altra sede – Modifica dell'originaria contestazione attraverso la sola esclusione di un correo e dei relativi capi di imputazione – Rinnovazione dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. – Necessità – Esclusione – Fattispecie.

Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle

originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione (*In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini*).

Sez. VI, sentenza 14 dicembre 2023 – 19 gennaio 2024 n. 2472, - Pres. De Amicis – Rel. Pacilli.

Indagini Preliminari – Termini – Art. 407 c.p.p. – Reato permanente – Limiti.

Anche nel procedimento relativo a reati permanenti opera tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, c. 2, 406 e 407 c.p.p., così che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, c. 2 c.p.p. In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziata dalla nuova disciplina della retrodatazione dell'iscrizione, volta appunto ad evitare che una iscrizione ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, di indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Sez. VI, sentenza 20 dicembre 2023 – 3 gennaio 2024 n. 242, - Pres. Fidelbo – Rel. Aprile.

Misura cautelare – Criteri di scelta - Art. 275 c.p.p. – Pubblico ufficiale.

È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'applicazione, al pubblico ufficiale autore di delitti contro la pubblica amministrazione, di una misura cautelare custodiale o anche di una misura coercitiva, qualora in tal modo si sia voluto esclusivamente contenere un pericolo connesso ai bisogni elencati dall'art. 274 c.p.p., quale quello di reiterazione di reati della stessa specie, se la stessa esigenza può essere efficacemente soddisfatta attraverso l'applicazione della meno grave misura interdittiva della sospensione dal servizio o dalla professione.

Sez. VI, sentenza 12 ottobre 2023 – 19 gennaio 2024 n. 2466, - Pres. De Amicis – Rel. Silvestri.

Misura cautelare – Esigenze cautelari - Art. 274 c.p.p. – Reiterazione del reato – Presupposti.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p., non deve essere inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, quanto, piuttosto, come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale; ciò che deve essere apprezzato è, cioè, la potenzialità criminale dell'indagato e la effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

Sez. VI, sentenza 3 ottobre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2750, - Pres. De Amicis – Rel. Silvestri.

Misura cautelare – Termini di durata - Art. 303 c.p.p. – Nullità richiesta rinvio a giudizio – Nuovo decorso del termine custodiale – Insussistenza.

I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, perché la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.

Sez. VI, sentenza 19 dicembre 2023 – 22 gennaio 2024 n. 2764, - Pres. De Amicis – Rel. Di Geronimo.

Misura cautelare – Arresti domiciliari – D. lgs 36/16 - Reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – Esclusione.

La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs n. 36/2016, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive.

Sez. III sent. 19 dicembre 2023 – 11 gennaio 2024 n. 1272, Pres. Sarno, Rel. Galanti.

Misure cautelari – Impugnazioni – Obbligo di motivazione in caso di rinuncia – Sussistenza.

Anche in caso di «rinuncia» al motivo ovvero qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti rinunciati o non oggetto di censura, sussiste un obbligo motivazionale «attenuato», ma non eliso.

Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3077, Pres. Siani, Rel. Russo.

Misure cautelari – Presunzione relativa di pericolosità sociale – Inversione dei poli del ragionamento giustificativo l'applicazione della misura.

La ricorrenza della presunzione relativa di pericolosità sociale determina l'inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del *periculum libertatis*, ma soltanto di apprezzare l'eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto presuntivo (*Nel caso in esame, sostiene la Corte, il percorso logico che*

deve sviluppare il giudice della cautela in presenza di una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere posta dal legislatore è speculare ed opposto rispetto a quello ordinario, dovendo partire dal vincolo normativo dell'applicazione della misura massima, da cui il giudice si può discostare solo se l'ordinanza evidenzia le ragioni, desumibili dagli elementi di cui dispone nel caso concreto, che lo inducono ad applicare una misura minore).

Sez. II sent. 6 ottobre 2023 – 17 ottobre 2023 n. 42352 Pres. Rosi, Rel. Di Paola.

Misure cautelari personali – Estinzione o sostituzione – Decisione favorevole nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento – Valutabilità del fatto nuovo ai fini della revoca o modifica della misura – Limiti.

In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.

Sez. III sent. 10 novembre 2023 – 12 gennaio 2024 n. 1465, Pres. Aceto, Rel. Corbo.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi – Elemento soggettivo.

Ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, è necessario accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quanto meno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato: l'indicata esigenza di accertamento non può non riguardare anche l'elemento soggettivo della fattispecie ipotizzata posto che anche l'elemento soggettivo è elemento costitutivo del reato, siccome necessario ai fini dell'integrazione dell'illecito penale.

Sez. III sent. 16 novembre 2023 – 11 gennaio 2024 n. 1261, Pres. Sarno, Rel. Galanti.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Omessa motivazione in ordine al periculum in mora – Conseguenze – Possibilità per il tribunale del riesame di integrare il provvedimento impugnato – Esclusione.

Se è ben vero che il tribunale del riesame, nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica attribuitigli dall'art. 309 c.p.p., richiamato dall'art. 324, c.p.p., ben può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l'omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il co. 9 dell'art. 309, richiamato dal co. 7 dell'art. 324, c.p.p. e, dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze

cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l'accertata mancanza di motivazione - alla quale può essere equiparata la mera apparenza della medesima - la radicale nullità prevista dalla citata norma. Conseguente, dunque, che il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo / confermativo, bensì deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata.

[Sez. I sent. 14 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3075, Pres. Siani, Rel. Russo.](#)

Notifiche – Rito degli irreperibili – Conoscenza da parte della A.G. della assenza del destinatario sul territorio dello Stato – Obbligo di effettuare nuove ricerche – Condizioni.

L'obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 co. 1 c.p.p., ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, è condizionato dall'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che è il limite logico di ogni garanzia processuale e, più in particolare, ai fini del decreto di irreperibilità, non sussiste l'obbligo di disporre apposite ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito (*Nel caso in esame, la Corte, sulla base dei principi di diritto espressi, ha rigettato il ricorso attraverso il quale la difesa censurava la decisione impugnata facendo leva sul presupposto che la Convenzione bilaterale di assistenza giudiziaria esistente tra l'Italia e l'Albania, ratificata con l. 97 del 2011, permette la notifica degli atti giudiziari all'estero tramite rogatoria internazionale, e che lo strumento della rogatoria per la notifica dell'indagato residente all'estero di cui si ignori l'esatto recapito è previsto dall'art. 169 co. 4 c.p.p.*).

[Sez. V sent. 28 novembre 2023 - 29 gennaio 2024, n. 3471, Pres. Pezzullo, Rel. Catena.](#)

Preclusione del giudicato - Partecipazione a una associazione criminale - *Ne bis in idem*.

La preclusione derivante dal giudicato sussiste anche quando venga contestata al condannato, con il secondo giudizio, la partecipazione ad una consorte criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro.

[Sez. II sent. 19 ottobre 2023 – 30 novembre 2023 n. 47875 Pres. Messini D'Agostini, Rel. Minutillo Turtur.](#)

Prova documentale – Videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico prima dell'inizio del procedimento – Natura giuridica – Testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria sul contenuto delle riprese – Legittimità – Accertamento del giudice in ordine all'autenticità delle videoriprese – Necessità.

In tema di prove, hanno natura di documenti acquisibili senza la necessaria instaurazione del contraddittorio ex art. 189 c.p.p., e non di prove atipiche, le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, sicché risulta legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, spettando comunque al giudice l'accertamento dell'autenticità dei filmati.

Sez. II sent. 3 ottobre 2023 – 15 novembre 2023 n. 46078 Pres. Rago, Rel. Leopizzi.

Prova testimoniale – Consultazione di scritti in aiuto alla memoria – Appunti redatti da appartenente alla polizia giudiziaria – Atti non confluiti nel fascicolo del pubblico ministero – Utilizzabilità – Condizioni.

In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499 comma 5 c.p.p., a consultare in aiuto della memoria i propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.

Sez. V sent. 27 novembre 2023 - 29 gennaio 2024, n. 3470, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.

Rescissione del giudicato - Incolpevole mancata conoscenza del processo - Irrilevanza della mera conoscenza legale.

In tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "*vocatio in iudicium*", né dalla notifica a mani di persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo.

Sez. VI, sentenza 21 dicembre 2023 – 15 gennaio 2024 n. 1765, - Pres. Criscuolo – Rel. Giordano.

Riesame - Misura cautelare – Art. 309 c.p.p. – Dichiarazione incompetenza territoriale – Impugnazione dell'ordinanza – Limiti.

L'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che ha dichiarato l'incompetenza, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini della previsione di cui all'art. 314 c.p.p. mentre ogni ulteriore censura è da ritenersi preclusa essendo nel primo caso ormai priva di incidenza la pregressa ordinanza e nel secondo ormai estinta la misura,

interesse, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, che non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci.

Sez. II sent. 30 novembre 2023 – 26 gennaio 2024 n. 3129 Pres. Diotallevi, Rel. Minutillo.

Sentenza della Suprema Corte – Motivazione di particolare complessità – Applicabilità della previsione di cui all’art. 544 comma 3 c.p.p. – Sussistenza – Ragioni.

Il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell’art. 617 comma 1 c.p.p., rende applicabile la previsione di cui all’art. 544 comma 3 c.p.p. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, “di particolare complessità”, sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta (*In motivazione la Corte, avendo affermato il principio in una pronunzia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 344 bis comma 8 c.p.p.*).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 15 dicembre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4304, Pres. Siani, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione concernente la retrodatazione della contestazione – Reiterazione della domanda in assenza di elementi nuovi – Inammissibilità – Sindacato della decisione della parte non ricorrente – Inammissibilità.

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività, e che è soggetto a impugnazione, è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità (*In applicazione del principio di diritto sopra espresso, mutuato da Cass. Pen., Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023 - dep. 2024, Pm Musacco Mario, Rv. 285554, la Corte ha ribadito che la possibilità di "tornare sulla decisione assunta", riguarda unicamente l'eventualità che la questione sia riproposta dalla stessa parte processuale che deduca elementi nuovi, non certo dalla parte che intenda sindacare la decisione che ritiene errata*).

Sez. III sent. 14 dicembre 2023 – 10 gennaio 2024 n. 872, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.

Esecuzione - Reati edilizi – Sentenza di condanna – Omessa adozione ordine di demolizione – Possibilità di integrare la decisione in sede esecutiva – Esclusione.

L'omessa statuizione dell'ordine di demolizione rappresenta un *error in iudicando*, emendabile soltanto attraverso l'impugnazione della sentenza o del decreto penale di condanna e non può ottenersi in sede di esecuzione l'integrazione della decisione in esame. L'art. 676 c.p.p. individua le "altre competenze" del Giudice dell'esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione "provvede altresì in casi analoghi che figurava nello originario testo dell'articolo. Conseguisce che la demolizione, non disposta in sentenza e/o, anche nel decreto penale di condanna non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva.

Sez. I sent. 15 dicembre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4299, Pres. Siani, Rel. Aprile.

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Condotta penalmente rilevante non definitivamente accertata – Pertinenza con il trattamento rieducativo – Reclamo – Infondatezza.

Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (*Afferma la Corte che non vi è dubbio che la presentazione dell'istanza di sussidio, effettuata dal condannato tacendo della condizione ostativa, rappresenta un comportamento che, in quanto posto in violazione dei doveri di correttezza e solidarietà sociale, costituisce un indice della mancata adesione al trattamento*).

Sez. I sent. 15 dicembre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4301, Pres. Siani, Rel. Aprile.

Sorveglianza – Misure di sicurezza – Libertà vigilata – Obbligo di unificazione delle misure concorrenti – Condizioni.

È legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento a un diverso reato, operando l'obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all'art. 209 c.p.p. solo quando le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, quindi, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi (*Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso assumendo che la misura di sicurezza è stata inflitta dal giudice della cognizione, unificando ex art. 209 c.p.p., una sentenza definitiva e quella oggetto del giudizio, rideterminandone, in senso favorevole al prevenuto, la durata, mentre nessuna "unificazione" doveva*

essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza che, invece, ha correttamente proceduto ad accertare la persistenza della pericolosità, individuando la durata minima della misura di sicurezza cui deve essere data esecuzione).

F. Misure di prevenzione.

Sez. II sent. 15 settembre 2023 – 14 novembre 2023 n. 45850 Pres. Imperiali, Rel. Arioli.

Misure di prevenzione – Appartenenti ad associazioni mafiose – Procedimento di prevenzione patrimoniale già definito – Successivo procedimento per la confisca ex art. 12 *sexies* d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 – Preclusione processuale – Operatività – Limiti.

Il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, avente ad oggetto gli stessi beni ed in danno della medesima persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando solo l'onere di una più rigorosa motivazione circa la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

G. Responsabilità da reato degli enti.